



CITTÀ DI RAGUSA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DEGLI
INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE
(Approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 15 febbraio 2007)

CAPO 1° PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di erogazione degli interventi di carattere economico finalizzati a prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno di persone singole e nuclei familiari derivanti dalla inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, secondo i principi di pari opportunità, non discriminazione, universalità e diritti di cittadinanza in coerenza con gli articoli 1 e 2 della Legge 328/00 e con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.

Art. 2 – Destinatari

Sono destinatari degli interventi di cui al presente regolamento tutti i cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel comune di Ragusa da almeno due anni che si trovino in condizioni di disagio socio-economico. I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno rilasciato per uno dei motivi previsti dalla vigente legislazione nazionale sull'immigrazione. Sono esclusi dai benefici del presente regolamento tutti i cittadini privi di residenza stabile, iscritti presso le convivenze anagrafiche convenzionalmente create.

Restano salve le disposizioni previste dalla vigente normativa in merito agli obblighi del Comune quale domicilio di soccorso.

Art. 3 – Finalità degli interventi

Gli interventi di natura assistenziale erogati dal Comune, uniformati al principio fondamentale del rispetto della persona e della sua dignità, sono finalizzati alla prevenzione del disagio e della marginalità sociale laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie e dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari. Tale integrazione deve considerarsi un supporto alle difficoltà temporanee delle famiglie, in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale. In particolare, con il presente regolamento s'intende:

- ✓ Assicurare le essenziali condizioni materiali di vita;
- ✓ Promuovere l'autosufficienza e l'autonomia materiale ed economica
- ✓ Contrastare e contribuire a rimuovere i processi di emarginazione
- ✓ Favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo

Gli interventi del regolamento vanno ad integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici e privati che, a vario titolo, supportano i nuclei familiari e/o i singoli. Pertanto essi vanno posti in relazione alle altre risorse assegnate dal sistema integrato dei servizi in un'ottica di rete e sussidiarietà, anche al fine di una loro quantificazione.

Art. 4 – Garanzie

I servizi e gli interventi socio-assistenziali saranno promossi di modo che sia sempre garantita:

- ✓ La riservatezza sulle informazioni che riguardano gli utenti secondo la normativa vigente;
- ✓ L'uguaglianza di trattamento a parità di bisogno;
- ✓ La libertà di scelta tra le prestazioni erogabili
- ✓

Art. 5 – Presa in carico e piano individualizzato di assistenza

I destinatari di cui all'art. 2 sono coinvolti all'interno di un percorso di aiuto sociale finalizzato a garantire il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3. La presa in carico si articola in tre momenti:

1. una fase di valutazione preliminare effettuata dall'Assistente Sociale attraverso l'ascolto e la ridefinizione della domanda espressa da e con la persona e dei bisogni che vi sottendono. Questa fase prevede anche la messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza dei servizi pubblici e del privato sociale. L'accertamento dello stato di bisogno è requisito indispensabile per la concessione di contributi e viene accertato tramite indagine sociale svolta dall'assistente sociale che potrà, inoltre, acquisire informazioni tramite la polizia municipale.

2. La predisposizione di un piano individualizzato di assistenza che preveda l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare al fine di superare la condizione di bisogno.
3. Il rifiuto di qualsiasi intervento alternativo al sostegno economico, previsto dal piano individualizzato di assistenza comporta la perdita dei requisiti essenziali per beneficiare degli interventi economici previsti dal presente regolamento.
4. La verifica degli impegni assunti dalla persona e degli esiti dell'intervento.
5. Per i cittadini extracomunitari che intendono integrarsi nel contesto sociale e lavorativo, il progetto personalizzato di intervento dovrà prevedere uno specifico percorso di alfabetizzazione alla lingua italiana.

Il Servizio sociale, nelle predisposizione dei piani personalizzati, si avvarrà anche di quanto previsto ai successivi articoli 12 e 13

Art. 6 – Requisiti, condizioni di accesso agli interventi economici e loro quantificazione

1. Condizioni di accesso agli interventi economici previsti dal presente regolamento:

- ✓ requisiti di cui all'art. 2
- ✓ avvio del progetto individualizzato di cui all'art. 5
- ✓ collaborazione e accettazione del piano individualizzato di assistenza definito dall'Assistente Sociale.
- ✓ Risorse economiche inferiori ai parametri di seguito definiti

2. Definizione di nucleo familiare: Per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona così come previsto dal D.P.R. 223/89.

La stabile convivenza di persone che pur senza vincoli di parentela, vivono stabilmente sotto lo stesso tetto e partecipano alla formazione e gestione del bilancio familiare consente l'accesso ai benefici previsti dal presente regolamento;

Concorrono alla formazione del reddito le entrate di tutti i componenti conviventi.

I richiedenti sono tenuti a presentare la certificazione ISE. I richiedenti sono tenuti a dichiarare ogni entrata a qualsiasi titolo percepita di cui si terrà conto nella determinazione del contributo. Il contributo massimo erogabile avrà come riferimento il minimo vitale stabilito dalla normativa vigente.

Per "minimo vitale" si intende la soglia minima di reddito ritenuta indispensabile al soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita. Il minimo vitale viene calcolato facendo riferimento alla pensione minima INPS dei lavoratori dipendenti, periodicamente rivalutata, secondo gli indici Istat, tenuto conto della composizione del nucleo familiare, nella sua consistenza di fatto.

Ai fini del presente regolamento, la valutazione del minimo vitale dell'intero nucleo familiare viene stabilita sommando le quote percentuali, calcolate sull'importo della pensione minima INPS dei lavoratori dipendenti, di ogni singolo componenti come riportato nella tabella seguente:

VALUTAZIONE DEL MINIMO VITALE		
N. COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	GRADO DI PARENTELA	% IMPORTO PENSIONE MINIMA INPS
1	PERSONA SINGOLA	80%
1	CAPOFAMIGLIA	70%
2	CONIUGE O CONVIVENTE MAGGIORENNE	25%
3	1° FIGLIO MINORENNE A CARICO	40%
4	2° FIGLIO MINORENNE A CARICO	20%
5	3° FIGLIO MINORENNE A CARICO	15%
6	PER OGNI ALTRO COMPONENTE	10%

Quantificazione del contributo:

Per quantificare l'importo del contributo massimo erogabile è necessario procedere nel modo seguente:

- 1) definire il fabbisogno economico del nucleo familiare secondo il calcolo del minimo vitale come riportato nella tabella superiore;
- 2) calcolare l'importo del contributo massimo erogabile ottenuto dalla differenza tra le risorse economiche e patrimoniali possedute dal nucleo familiare (certificate dal soggetto richiedente, tramite certificazione ISE) ed il "minimo vitale" calcolato secondo la tabella sopra riportata;
- 3) sottrarre le entrate percepite a qualsiasi titolo e non comprese nella certificazione ISE da ciascuno dei componenti il nucleo;
- 4) sottrarre qualsiasi altro beneficio, anche di natura non economica, percepito dal nucleo familiare rapportabile ad un valore economico quantificabile;

Il risultato delle operazioni è l'importo massimo erogabile.

I contributi erogabili potranno consistere anche in beni materiali il cui valore di mercato sarà equivalente al contributo monetario.

Se il nucleo familiare beneficia di altre misure di sostegno economico per esigenze abitative a totale carico del comune, quali per esempio gli "alloggi parcheggio", al contributo massimo erogabile dovrà essere scorporata una quota del 35%.

Ogni altro beneficio economico percepito dal nucleo familiare da parte di enti pubblici, concorre al calcolo del contributo massimo erogabile.

I contributi si intendono assegnati al nucleo familiare, quindi le eventuali istanze prodotte dal singolo componente verranno comunque ricondotte nella valutazione della situazione economica del nucleo.

3. Composizione del reddito del nucleo familiare

Concorrono alla formazione del reddito del nucleo familiare inoltre, le seguenti entrate:

- ✓ Gli importi effettivamente corrisposti al nucleo familiare da persone tenute all'obbligo di assistenza, ai sensi dell'articolo 433 del Codice Civile. Il Servizio Sociale professionale è tenuto ad informare il richiedente la prestazione circa il suo diritto ad ottenere sostegno economico da parte dei parenti tenuti all'obbligo alimentare.
- ✓ Il valore di donazioni, lasciti, cessioni a titolo oneroso o altri redditi percepiti.
- ✓ I redditi provenienti da lavori svolti saltuariamente anche se non documentabili ai fini fiscali
- ✓ Le pensioni, le rendite, altre somme che il richiedente o un componente il nucleo percepisce.
- ✓ Gli assegni familiari
- ✓ Gli assegni di mantenimento stabiliti dall'autorità giudiziaria;
- ✓ Le pensioni di inabilità
- ✓ I sussidi erogati dallo stato o da altri enti pubblici diretti al sostegno del reddito, ad eccezione di quelli espressamente dedicati da apposite norme all'acquisto di beni o di servizi primari

La situazione reddituale ed economica può essere comprovata con dichiarazione personale dell'interessato.

L'Amministrazione procederà a idonei controlli anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate, sia direttamente, avvalendosi della collaborazione di altri uffici dell'Amministrazione compresa la polizia municipale, sia attraverso l'intervento della Guardia di Finanza. Qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, fatte salve le dichiarazioni di legge, il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli con obbligo di restituzione delle somme fino a quel momento indebitamente percepite.

I contributi comunali sono erogati per integrare eventuali misure di contrasto alla povertà previste dallo Stato o da altri enti pubblici.

CAPO 2° INTERVENTI ECONOMICI

Art. 7 - Interventi Economici di assistenza sociale

Gli interventi economici erogati dal Comune di Ragusa mirano al raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 3 e si articolano in:

- A. Sostegno economico di inserimento sociale
- B. Sostegno economico finalizzato una tantum

Art. 8 – Sostegno economico di inserimento sociale – descrizione

È l'intervento economico che mira a favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone (**abili al lavoro**) che si attivano per raggiungere l'autonomia economica. L'intervento è collocato all'interno della "presa in carico" (art. 5), ove il piano individualizzato di assistenza sarà orientato tra l'altro, al recupero della piena autonomia economica della famiglia attraverso la rimozione degli ostacoli che hanno prodotto la non autosufficienza economica, evitando la cronicizzazione assistenziale. Verranno definiti obiettivi raggiungibili nel breve periodo dando pieno sviluppo alle potenzialità di tutti i componenti il nucleo familiare che siano in grado di sostenere un'attività lavorativa ad integrazione anche parziale del reddito familiare. Il Servizio Sociale si avvarrà in questo senso anche di quanto previsto all'art. 12 del regolamento.

Art. 9 – Sostegno economico di inserimento sociale – disciplina

L'intervento sarà erogato in presenza delle seguenti condizioni:

- ✓ Possesso dei requisiti di cui agli art. 2 e 11;
- ✓ Avvio del percorso di cui all'art. 5;
- ✓ Situazione economica entro i parametri di accesso previsti all'art. 6;
- ✓ Il singolo o i membri del nucleo familiare potenziali percettori di reddito siano iscritti alle apposite liste dei centri per l'impiego (ex ufficio di collocamento)

La durata massima dell'intervento è di mesi 6. L'intervento può essere proposto una sola volta durante l'anno solare. È facoltà del Servizio Sociale Professionale proporre l'intervento anche a mesi alternati.

L'eventuale nuova istanza presentata dal medesimo beneficiario, potrà essere accolta non prima che siano trascorsi almeno 3 mesi dalla conclusione del precedente intervento, previa verifica delle condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno.

Art. 10 – motivi di esclusione dal sostegno economico di inserimento

Non potranno beneficiare del sostegno economico di inserimento le persone o i componenti del nucleo familiare che, durante l'erogazione dell'intervento:

1. rifiutano offerte di lavoro anche temporanee;
2. tengono comportamenti incompatibili con la ricerca di un lavoro;
3. non rispettano gli impegni assunti nell'ambito del "piano individualizzato di assistenza" in merito a quanto definito circa la ricerca e mantenimento di un'attività lavorativa;

Art. 11 – Intervento economico finalizzato

L'intervento economico finalizzato è destinato ad integrare i redditi delle famiglie quando debbano affrontare situazioni che, trovandosi a dover fronteggiare un'improvvisa situazione di disagio economico richiedono un eccezionale e straordinario onere economico. L'intervento sarà erogato in presenza delle seguenti condizioni:

1. requisiti di cui all'art. 2
2. situazione economica entro i parametri definiti all'art. 6

L'intervento non può superare l'importo massimo di € 1.000,00 e può essere erogato una sola volta nell'anno solare. Per ogni erogazione il servizio sociale verificherà le condizioni del richiedente ed esprimerà parere in

ordine all'erogazione del contributo, dopo aver accertato il rispetto del "piano personalizzato di assistenza" concordato preventivamente.

Ogni spesa dovrà essere debitamente documentata.

CAPO 3° ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 12 – Interventi per facilitare l'inserimento lavorativo

Al fine di facilitare l'inserimento lavorativo delle persone in precarie condizioni socio-economiche, che presentano difficoltà a mantenere una regolare attività lavorativa, l'Amministrazione Comunale promuove nuovi servizi quali il servizio di accompagnamento al lavoro (SAL) e /o accordi di collaborazione con enti di formazione ed organizzazioni del privato sociale. Inoltre il Comune attiva misure volte a favorire l'inserimento lavorativo di soggetti in difficoltà socio-economica attraverso l'avvio di borse di lavoro e/o tirocini formativi con cooperative sociali, associazioni, imprese del territorio convenzionati.

Art. 13 – Servizio civico

Il Comune di Ragusa promuove, tra gli interventi socio-assistenziali per quei soggetti privi di infermità psicofisiche tali da determinare l'inabilità lavorativa, attività di servizio civico quali:

- Custodia di aree verdi, giardini pubblici, impianti sportivi
- Custodia e pulizia bagni pubblici
- Piccola manutenzione di strutture pubbliche;
- Piccola manutenzione di aree verdi;
- Lavori di piccola manutenzione di edifici pubblici, scuole, edilizia residenziale pubblica comunale, ecc..

L'attività di servizio civico non sostituisce il normale servizio che il Comune eroga per il tramite dei propri dipendenti o tramite affidamento a terzi.

Art. 14 – Interventi per facilitare la ricerca di alloggi

Il servizio sociale del Comune definisce interventi per facilitare la ricerca di alloggi a singoli e nucleo familiari in difficoltà per il superamento delle situazioni relative alla emergenza abitativa.

TITOLO 4° PROCEDURA TECNICO AMMINISTRATIVA

Art. 15 – Presentazione istanza

La domanda di accesso agli interventi di cui ai precedenti articoli va inoltrata all'ufficio di Segretariato Sociale del Comune di Ragusa, utilizzando apposito modello pre-stampato, corredata di tutte le informazioni necessarie per la valutazione della richiesta. Gli operatori del Segretariato Sociale assicureranno ogni necessaria assistenza alla compilazione dei modelli di domanda nonché ogni necessario sostegno ai fini di una corretta ed esauriente informazione.

L'ufficio di Servizio Sociale si riserva la facoltà di richiedere ogni ulteriore informazione ritenuta utile ai fini dell'istruttoria della domanda. L'Assistente Sociale è competente riguardo alla fase di rilevazione del bisogno e di valutazione della domanda a cui, di norma, procede tramite ulteriori colloqui con parenti e persone significative, e con visite domiciliari.

Le istanze di richiesta degli interventi economici dovranno, in ogni caso, esporre le motivazioni specifiche della richiesta e consentire la valutazione dell'istruttoria. Tutti gli interventi sono erogati a seguito dell'istruttoria definita dall'ufficio di servizio sociale, dopo attenta analisi delle risorse disponibili.

La fase istruttoria potrà inoltre comprendere la rilevazione di ulteriori elementi conoscitivi quali:

1. condizione di salute del nucleo familiare
2. situazione familiare e sociale in generale, con particolare attenzione ai rapporti tra i componenti del nucleo

3. condizione abitativa
4. condizione professionale ed occupazionale del richiedente e dei conviventi
5. altro elemento o circostanza utile a delineare l'effettiva situazione del richiedente e dei suoi familiari

Laddove è necessaria, la valutazione professionale del bisogno effettuata dall'Assistente sociale, riguarda la situazione sociale, personale e familiare del richiedente, oltre che la situazione economica o sanitaria, se necessario, attraverso il riscontro documentale e/o colloqui, ispezioni e visite domiciliari, volte a verificare la veridicità di quanto dichiarato e approfondire la situazione di bisogno.

Ogni istruttoria si conclude con una decisione finale assunta dall'ufficio di Servizio Sociale.

L'istruttoria viene definita entro 45 giorni dalla presentazione dell'istanza.

In caso di esito negativo, alla richiesta dell'utente corrisponderà una risposta scritta e motivata da parte dell'ufficio di servizio sociale, secondo quanto disposto dalla L. 241/90 e dalla L.R. 10/91 e successive modifiche ed integrazioni, che, in quanto responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/03, provvede anche a far sottoscrivere l'autorizzazione al trattamento dei dati. Il responsabile del caso, inoltre, detiene la documentazione del percorso di accesso, nonché quella relativa all'erogazione del servizio in forma cartacea e/o su scheda informatizzata dell'utente.

Art. 16 – Verifica degli interventi

È compito dell'Assistente sociale verificare periodicamente il raggiungimento degli obiettivi fissati nel progetto personalizzato di cui all'art. 4, al fine di valutare il perseguimento dello stesso oppure prevedere eventuali modifiche e/o integrazioni

TITOLO 5° DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17– Controlli sulla veridicità della documentazione prodotta

I beneficiari degli interventi disciplinati dal presente regolamento sono tenuti a comunicare, entro massimo 30 giorni, tutte le variazioni delle situazioni di fatto che hanno determinato la concessione del beneficio economico. L'ufficio di servizio sociale, nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, provvede già in via ordinaria ad ogni opportuna verifica contestualmente alla "presa in carico" (art. 5) con facoltà di procedere anche in via autonoma ai controlli. Le dichiarazioni sostitutive e ogni altra documentazione prodotta ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dal presente regolamento sono soggette a verifiche specifiche e a campione, come previsto dal D.P.R. 445/00. A tal fine l'Amministrazione Comunale attiverà convenzioni e protocolli d'intesa operativi con altre pubbliche amministrazioni (Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, ecc.). Qualora, dai controlli effettuati, dovessero emergere abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge, il competente settore 12° adoterà ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

Art. 18 – Utilizzo dei dati personali

Fatti salvi gli obblighi di legge, qualunque informazione raccolta dal servizio sociale del Comune di Ragusa nell'adempimento delle istruttorie è utilizzata esclusivamente per le funzioni e i fini di cui al presente regolamento. I dati personali vengono inseriti all'interno di una banca dati informatizzata e trattata esclusivamente per fini socio-assistenziali in conformità con le normative sulla privacy (D. Lgs. 196/03)

Art. 19 – disposizioni di carattere generale

Per le famiglie in cui vi siano componenti seguiti da servizi esterni al Comune di Ragusa, (es: SERT, DSM, ecc..) l'eventuale assegnazione di contributi economici da parte dell'Amministrazione Comunale rappresenta un'integrazione degli interventi posti in essere da tali servizi. Pertanto il SSP del Comune deve integrare l'istruttoria richiedendo una relazione scritta a detti servizi che documenti il progetto individualizzato di assistenza posto in essere da questi.

Il Servizio Sociale può disporre, previo accordo con gli interessati:

- ✓ di erogare il contributo direttamente al soggetto creditore;
- ✓ di erogare il contributo a persona diversa da chi ha presentato domanda, individuando la persona che maggiormente garantisce l'effettivo utilizzo della prestazione a beneficio di tutto il nucleo familiare, qualora sussistono situazioni di conflitto familiare o di rischio di gestione irrazionale del contributo.

Il Dirigente del settore provvede alla piena applicazione del regolamento per mezzo dei necessari provvedimenti e direttive.

Art. 20 – Entrata in vigore

L'entrata in vigore del presente regolamento comporta l'abrogazione delle norme contenute al capo 7° del regolamento comunale per l'assistenza sociale approvato con deliberazione consiliare n° 40 del 26 aprile 1989.

Art. 21 - Norme Transitorie

I cittadini che, all'entrata in vigore del presente regolamento, beneficiano dell'Assistenza Economica Continuativa, secondo le disposizioni del previgente regolamento, saranno ammessi al regime transitorio. L'ufficio di Servizio Sociale predisporrà, entro 36 mesi dall'approvazione del presente regolamento, un piano di intervento, secondo quanto previsto dall'art. 5 per la fuoriuscita e l'inserimento degli stessi in misure alternative all'assistenza in forma continuativa, qualora le condizioni lo consentano.

Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Servizio Sociale Professionale conteggerà, ai fini della durata massima del sostegno economico di cui all'art. 9, eventuali interventi di cui hanno beneficiato gli utenti, nello stesso anno e la relativa durata.

Art. 22

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme nazionali e regionali in materia attualmente in vigore.